

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per la Toponomastica e Numerazione Civica

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 27/09/2012.

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Principi generali	1
Art. 2 - Organismi e competenze	1
Art. 3 - Durata in carica e funzionamento	2
CAPO II - TOPONOMASTICA	3
Art. 4 - Assegnazione della toponomastica.....	3
Art. 5 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie	3
Art. 6 - Strumenti informatici	4
Art. 7 - Comunicazioni	4
CAPO III - NUMERAZIONE CIVICA	4
Art. 8 - Caratteristiche della numerazione civica	4
Art. 9 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica	4
Art. 10 - Regole per l'attribuzione della numerazione civica.....	5
Art. 11 - Regole per l'apposizione della numerazione civica	5
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 12 - Obblighi del richiedente	6
Art. 13 - Obblighi del Comune	6
Art. 14 - Entrata in vigore e norme transitorie	6
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
TOPONOMASTICA	7
ANAGRAFE	7
Legge 24-12-1954, n. 1228	7
D.P.R. 30-05-1989, n. 223	7

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Massa tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i toponimi tradizionali, quelli catastali storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, nonché di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, uffici pubblici di rilevante e sociale utilità.

3. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini..

4. Le richieste, indirizzate all'Ufficio Toponomastica, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.

5. Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno

10 anni. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Commissione Toponomastica.

Art. 2 - Organismi e competenze

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente Regolamento l'Amministrazione comunale si avvale:

a) dell'Ufficio Toponomastica e dell'Ufficio cartografia, per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica e interna;

b) della Commissione Toponomastica, quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio in merito alla denominazione di aree di circolazione, spazi e impianti pubblici, all'iscrizione di lapidi commemorative e loro installazione, alla dedica di monumenti e loro realizzazione.

2. In ragione delle leggi vigenti l'organo competente alla deliberazione in merito alle materie per cui la Commissione Toponomastica ha l'obbligo di esprimere il proprio parere, è la Giunta Comunale.

3. E' istituita una Commissione Consiliare per la Toponomastica cittadina (di seguito per brevità solo "Commissione"), che esprime parere obbligatorio, non vincolante, in ordine a:

a) richieste d'intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi pubblici od aree di circolazione;

b) richieste d'intitolazione o proposte d'Ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;

c) preferenza da accordare tra più toponimi eventualmente proposti in riferimento alla stessa area di circolazione.

4. La Commissione è composta da n° 8 (otto) membri, ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato che può essere l'Assessore di riferimento ovvero un Consigliere comunale.

Essa è composta da membri interni all'Amministrazione Comunale e da membri esterni

a) sono membri interni:

n° 4 (quattro) Consiglieri comunali, di cui n. 2 della maggioranza e n. 2 della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale;

b) sono membri esterni:

n° 3 rappresentanti indicati rispettivamente, uno ciascuno, dall'Accademia dei Rinnovati, dall'Archivio di Stato, dalla Deputazione di Storia Patria.

La Commissione può prevedere la nomina di un Vicepresidente, che sarà individuato tra i membri interni.

Funge da Segretario un funzionario designato dal Dirigente dell'Unità operativa cui fa capo l'Ufficio Toponomastica, e le risultanze dei lavori sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 3 - Durata in carica e funzionamento

1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale con apposito atto, e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte del Consiglio Comunale subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dal Consiglio Comunale con altri componenti aventi competenze analoghe, ed i sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione

2. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data prefissata, con l'indicazione dettagliata dell'oggetto dei lavori, della sede della riunione, degli orari di prima e di seconda convocazione.

La riunione è valida se interviene la maggioranza dei componenti della Commissione.

Le decisioni della Commissione, ad eccezione di quelle relative ai "pareri speciali" disciplinate dal successivo articolo, vengono adottate a maggioranza semplice con voto espresso in forma palese, ed in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

3. Il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione viene sottoposto, per la formale approvazione, alla Giunta Comunale, che vi provvede con apposito atto deliberativo, nel rispetto delle vigenti disposizioni e del presente Regolamento.

Copia di tale atto viene poi inviato all'Ufficio Territoriale del Governo per i provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti Leggi.

4. Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di pareri speciali relativi a:

- a) intitolazione di aree di circolazione a persone decedute da meno di 10 anni,
- b) cambiamenti di denominazione di aree di circolazione già intitolate,
- c) denominazioni rispetto alle quali l'Ufficio Toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia, ovvero casi di omonimia con altre denominazioni esistenti..

5. Ai componenti della Commissione non è attribuito alcun gettone di presenza diversamente riconosciuto ai componenti le Commissioni del Consiglio Comunale.

CAPO II - TOPONOMASTICA

Art. 4 - Assegnazione della toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio Toponomastica predisporre l'istruttoria da proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
2. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
3. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
4. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188.
5. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

Art. 5 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie

1. L'U.O. Mobilità e traffico, su proposta dell'Ufficio Toponomastica, provvede all'apposizione di idonee targhe viarie indicanti le denominazioni delle aree di circolazione in conformità all'Art. 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. Le targhe viarie possono essere posizionate a muro previa autorizzazione del proprietario o su apposite paline; le dimensioni dovranno rispettare le dimensioni previste dalle normative vigenti.
3. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro (vedi Art. 7 comma 2) ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo, con l' eventuale apposizione di copie ad ogni incrocio.
4. Per la intitolazione a personaggi le targhe riporteranno una indicazione della loro qualifica/attività.
5. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa dovrà riportare anche la precedente denominazione.
6. Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune pertanto l'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.
7. I proprietari delle facciate ove sono state apposte le targhe viarie sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.
8. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d'onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Art. 6 - Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere ufficializzate ed inserite nella cartografia comunale del Sistema Informativo Territoriale, prima che sia possibile la loro denominazione ufficiale.
2. Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 7 - Comunicazioni

1. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.
2. In caso di variazione della denominazione oltre agli adempimenti di cui al punto precedente l'Ufficio Toponomastica provvederà a dare comunicazione a tutti i soggetti presenti nell'area di circolazione interessata dalla variazione.

CAPO III - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 8 - Caratteristiche della numerazione civica

1. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

2. Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte dell'Ufficio Toponomastica.

3. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

4. All'interno dei fabbricati vanno numerati (a cura dei proprietari) gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1), sono escluse le autorimesse o garage interni agli edifici.

Art. 9 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. La richiesta di attribuzione di un numero civico, ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art.43 del

D.P.R. 30-05-1989, deve essere presentata a titolo di prenotazione dei civici stessi, prima della presentazione del permesso a costruire, della S.C.I.A. qualora le opere edilizie prevedano l'aumento del numero degli accessi o le opere stesse interessino unità immobiliari prive di numero civico.

2. Detta richiesta deve essere corredata dell'opportuna modulistica sostanzialmente conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica, con l'indicazione, anche grafica e contenente le coordinate coerenti con gli standard di georeferenziazione della Regione Toscana, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

3. Il numero civico e la numerazione interna vanno indicati, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.

4. Il numero civico attribuito dovrà essere comunicato al richiedente entro 30 gg. a cura dell'Ufficio Toponomastica.

Art. 10 - Regole per l'attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

2. Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:

- a) l'area a sviluppo lineare (p.e. la via) ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'estremità ritenuta principale;
- b) con le spalle volte alla sede comunale o all'estremità principale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
- c) la numerazione delle case sparse è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
- d) nell'area a sviluppo poligonale (p.e. piazza) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- e) sulle aree di circolazione private, in corrispondenza degli accessi a raso, potranno essere indicati i numeri civici presenti nell'area di circolazione stessa.
- f) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 11 - Regole per l'apposizione della numerazione civica

1. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di circa 2,00 metri dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o altro.

2. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

- realizzate in materiale resistente
- scritta scura su fondo bianco;
- forma rettangolare e di dimensione di: cm. 21 (l) x cm. 13 (h) circa;
- in calce possono riportare anche il logo e il nome del Comune, il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

3. Nelle aree di circolazione di tutta la Zona A e dei centri di antica formazione il materiale

sarà di tipo lapideo e di tonalità tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.
Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Obblighi del richiedente

1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico esterno e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).
3. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere la certificazione dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).
4. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte all'autore del danno.

Art. 13 - Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica. Al Comune è comunque fatto obbligo di provvedere a tale aggiornamento in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Art. 14 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Per la consultazione a scopo commerciale degli stradari e/o della documentazione cartografica presso l'Ufficio Toponomastica, dovrà essere preventivamente versato il relativo importo, stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ed alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.
3. La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge 16/01/2003 n. 3 e s.m.i. L'accertamento della violazione compete alla Struttura organizzativa di Vigilanza.
4. Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento Comunale relativo alla gestione della Toponomastica cittadine e alla gestione della numerazione civica basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

TOPONOMASTICA :

- R.D. 10-05-1923, n.1158;
- Legge 23-06-1927, n.1188

ANAGRAFE:

- Legge 24-12-1954, n.1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.

Legge 24-12-1954, n. 1228

Art. 10: "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art.153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148. I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."

D.P.R. 30-05-1989, n. 223

Art. 42: "Numerazione civica"

1° Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2° L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3° La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art. 43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati".

1° Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2° A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3° Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

4° La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42